

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2015, n. 0177/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 30/10/2018, n. 0209/Pres. (B.U.R. 14/11/2018, n. 18).

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Presentazione della domanda
- Art. 4 Istruttoria della domanda
- Art. 5 Spese ammissibili
- Art. 6 Assegnazione del contributo e cumulo dei contributi
- Art. 7 Concessione del contributo
- Art. 8 Erogazione del contributo
- Art. 9 Rendicontazione della spesa
- Art. 10 Revoca del contributo
- Art. 11 Recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività
- Art. 12 Norma transitoria
- Art. 13 Rinvio
- Art. 14 Rinvio dinamico
- Art. 15 Modifiche modello di domanda e scheda condizioni sito
- Art. 16 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), nonché le modalità di rendicontazione della spesa per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta, del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni localizzati sul territorio regionale che attivano un intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 3
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di siti inquinati, entro il termine di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto autorizzato, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata descrittiva del sito (con ubicazione dello stesso) e delle attività per le quali si chiede l'incentivo, corredata dall'eventuale atto di approvazione del piano di caratterizzazione e delle sue varianti o integrazioni;
- b) dichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006;
- c) scheda condizioni sito redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento;
- d) preventivo dettagliato delle spese da sostenere;

- e) cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, nel solo caso di esecuzione della caratterizzazione o di attuazione delle attività di messa in sicurezza di emergenza o di misure di prevenzione o di monitoraggio¹;
- f) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'attività;
- g) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune;
- h) dichiarazione attestante il numero di abitanti come risultante dall'ultimo censimento.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'articolo 14 della medesima legge regionale, le domande sono presentate dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

3 bis. La domanda di contributo relativa alle attività di cui all'articolo 5 comma 2 lettere d) o e) può comprendere anche l'esecuzione di una delle altre attività indicate al medesimo articolo.²

Art. 4 (Istruttoria della domanda)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Il responsabile dell'istruttoria richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 5 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili a contributo le spese relative alle seguenti attività disciplinate ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006:

- a) redazione del piano della caratterizzazione;
- b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente;

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 30/10/2018, n. 0209/Pres. (B.U.R. 14/11/2018, n. 18).

² Comma aggiunto da art. 1, c. 2, DPRReg. 30/10/2018, n. 0209/Pres. (B.U.R. 14/11/2018, n. 18).

- c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa.
- d) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o di attuazione delle misure di prevenzione;
- e) esecuzione di monitoraggi.³

3. Per la redazione del piano della caratterizzazione sono ammissibili a contributo le spese dell'affidamento del relativo incarico.

4. Per l'esecuzione del piano di caratterizzazione, così come approvato ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo 152/2006, e per la modellizzazione dell'analisi di rischio sito specifica sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) esecuzione di sondaggi e piezometri, scavi e trincee;
- b) campionamento terreni e acque sotterranee;
- c) esecuzione di analisi chimiche e loro validazione;
- d) indagini conoscitive del sito;
- e) spese relative all'affidamento dell'incarico di responsabile del sito;
- f) spese relative all'affidamento dell'incarico per la rappresentazione dei risultati della caratterizzazione e dell'elaborazione del modello concettuale definitivo del sito;
- g) spese relative all'affidamento dell'incarico per la modellizzazione dell'analisi di rischio.

5. Per la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa sono ammissibili a contributo le spese relative all'affidamento dell'incarico di progettazione.

5 bis Per le attività di messa in sicurezza d'emergenza o di attuazione delle misure di prevenzione, sono ammissibili a contributo le spese relative alla esecuzione delle medesime comprese quelle relative all'eventuale affidamento dell'incarico di progettazione. A titolo esemplificativo, sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;
- b) pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;
- c) installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;
- d) installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;
- e) costruzione o stabilizzazione di argini;
- f) copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
- g) rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.⁴

³ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/10/2018, n. 0209/Pres. (B.U.R. 14/11/2018, n. 18).

⁴ Comma aggiunto da art. 2, c. 2, DPRReg. 30/10/2018, n. 0209/Pres. (B.U.R. 14/11/2018, n. 18).

5 ter Per le azioni di monitoraggio sono ammissibili a contributo le attività di prelievo e analisi delle matrici ambientali interessate.⁵

6. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario.

Art. 6

(Assegnazione del contributo e cumulo di contributi)

1. Il contributo è assegnato, nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.

2. La graduatoria delle domande ammissibili a contributo è formata in base al punteggio totale ottenuto dalla somma dei punti assegnati a ciascuna delle situazioni ambientali riportate nella scheda condizioni sito redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento.

3. In caso di parità nella graduatoria di cui al comma 2, è data precedenza alla domanda presentata dal Comune con un maggiore numero di abitanti.

4. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

5. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5, comma 2 il contributo è pari alla differenza tra la spesa ammissibile e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente.

Art. 7

(Concessione del contributo)

1. Ferma restando la determinazione della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'attività e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d).

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati, tenuto conto del cronoprogramma di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), il termine di esecuzione

⁵ Comma aggiunto da art. 2, c. 2, DPRReg. 30/10/2018, n. 0209/Pres. (B.U.R. 14/11/2018, n. 18).

dell'attività finanziata nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore di dodici mesi decorrenti dalla scadenza del termine per l'esecuzione dell'attività finanziata.

4. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.

Art. 8
(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune, per importi non inferiori al 30% delle obbligazioni giuridiche assunte e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.

Art. 9
(Rendicontazione della spesa)

1. Il Comune presenta, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, al Servizio competente in materia di siti inquinati, la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.

2. Il Comune presenta unitamente alla documentazione di cui al comma 1 e nel medesimo termine una dichiarazione attestante la trasmissione della documentazione afferente all'attività contribuita all'ente competente ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006.

3. Su motivata istanza del Comune, il Servizio competente può concedere una proroga del termine di presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Qualora la spesa complessiva rendicontata sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato in misura pari all'effettiva spesa.

5. (ABROGATO).⁶

Art. 10
*(Revoca del contributo)*⁷

⁶ Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 30/10/2018, n. 0209/Pres. (B.U.R. 14/11/2018, n. 18). Le disposizioni di applicano anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del DPRReg. 30/10/2018, n. 0209/Pres. (B.U.R. 14/11/2018, n. 18), come disposto dall'art. 5 del medesimo DPRReg.

(ABROGATO).

Art. 11

(Recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività)

1. Qualora il Comune recuperi, ai sensi degli articoli 250 e 253 del decreto legislativo 152/2006, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione delle attività finanziate dal presente regolamento, ne dà notizia al Servizio competente che indica le modalità di rimborso.

Art. 12

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'articolo 3 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 14

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15

(Modifiche modello di domanda)

1. Il modello della domanda di cui all'allegato A al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 16

⁷ Articolo abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 30/10/2018, n. 0209/Pres. (B.U.R. 14/11/2018, n. 18). Le disposizioni di applicano anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del DPRReg. 30/10/2018, n. 0209/Pres. (B.U.R. 14/11/2018, n. 18), come disposto dall'art. 5 del medesimo DPRReg.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(rif. all'art. 3, comma 1, del D.P.Reg 177/2015)

MODELLO DI DOMANDA

Domanda corredata da n. _____
allegati

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: Domanda di contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 10 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Richiedente

Comune di _____
con sede in _____
via _____, n. _____, cap. _____, provincia ____
telefono _____, pec _____
codice fiscale _____

* * *

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome _____

in qualità di:

- legale rappresentante
 altro soggetto autorizzato

chiede per 1(1)

- la redazione del piano della caratterizzazione;
 l'esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio;
 l'esecuzione della caratterizzazione;
 la modellizzazione di analisi di rischio;
 la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa
 esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;
 l'esecuzione di monitoraggi

¹ (1) Scegliere solo una delle seguenti voci. Per le attività messa in sicurezza d'emergenza/misure di prevenzione la domanda di contributo può comprendere anche un'ulteriore attività tra quelle oggetto di contributo.

del sito denominato

un contributo di euro _____, __

dichiara che:

1) sussistono i presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 250 del decreto legislativo n. 152/2006;

2) il numero di abitanti secondo l'ultimo censimento è di _____;

3) l'IVA, pari al __%, presente nel preventivo di spesa, pari a euro _____

- rappresenta un costo per l'ente;
- non rappresenta un costo per l'ente.

4) l'attività per la quale si chiede il contributo:

- è assistita da altri contributi pari a euro _____, __;
- non è assistita da altri contributi.

Allega

1. relazione dettagliata descrittiva del sito (con ubicazione dello stesso) e delle attività per le quali si chiede l'incentivo, corredata dall'eventuale atto di approvazione del piano di caratterizzazione e delle sue varianti o integrazioni;
2. scheda condizioni sito redatta secondo il modello allegato B al regolamento;
3. preventivo dettagliato delle spese da sostenere;
4. cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, nel solo caso di esecuzione della caratterizzazione o di attuazione delle attività di messa in sicurezza di emergenza o di misure di prevenzione o di monitoraggio;

Comunica che

il responsabile del procedimento incaricato di seguire l'attuazione dell'attività è:

Cognome	Nome	Telefono	e-mail

INFORMATIVA

in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:

Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento:

- **il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa** è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e recapito: Tel. +39 040 3773710, e-mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
- **il Responsabile della protezione dei dati (RPD)** è il Direttore centrale per particolari funzioni, dott. Mauro Vigni, con recapito in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste – Tel. +39 040 3773707 e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it;
- **il Responsabile del trattamento dei dati personali** è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste – Tel. +39 040 373 7111.

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento;

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra , in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore;

Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali;

IL/LA RICHIEDENTE
(Rappresentante legale/soggetto
autorizzato a norma di legge
o di statuto del Comune)

Luogo e data _____

ALLEGATO B: SCHEDA CONDIZIONI SITO
(art. 3, comma 2, lettera c))

Istruzioni per la compilazione

Al fine della predisposizione della graduatoria per la concessione degli incentivi per la bonifica di suoli inquinati, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, il Comune deve compilare la scheda barrando le situazioni interessate.

Il totale si calcola sommando i punteggi delle singole voci barrate.

La scheda deve essere completata con il totale dei punteggi.

CATEGORIE	VOCI	VOCI DA BARRARE	PUNTEGGIO
condizioni del sito (barrare una sola voce)	messa in sicurezza d'emergenza: no		16
	messa in sicurezza d'emergenza: in corso		6
	messa in sicurezza d'emergenza: si		4
Morfologia del sito (barrare una o più voci)	area fluviale		10
	area paludosa		7
	scarpata		6
	versante montano o collinare		6
	area pianeggiante		5
	ex cava		5
	rilevato artificiale/aree infrastrutturate		3
superficie inquinata (barrare una sola voce)	oltre 100.000 m ²		16
	da 20.001 a 100.000 m ²		12
	da 2001 a 20.000 m ²		8
	fino a 2000 m ²		4
litologia prevalente del sito (barrare una sola voce)	depositi ghiaiosi, ciottoli		16
	ghiaia-sabbia, sabbia		14
	sabbia-limo, limo		10
	limo argilla, argilla		4
presenza di strati sottostanti impermeabili di spessore adeguato (barrare una sola voce)	no		16
	si		4
profondità della prima falda dal piano campagna (barrare una sola voce)	da 1 a 3 m		16
	da 4 a 9 m		14
	da 10 a 19 m		12
	oltre 19 m		8
spessore della prima falda (barrare una sola voce)	da 1 a 3 m		16
	da 4 a 9 m		14
	da 10 a 19 m		12
	oltre 19 m		8
uso prevalente del terreno circostante (barrare una sola voce)	residenziale e assimilabile		16
	agricolo e assimilabile		12
	industriale/commerciale e assimilabile		4

potenziali fonti di inquinamento (barrare una o più voci)	sversamento		18
	pozzi perdenti		16
	vasca interrata		14
	cumuli		13
	discarica abusiva ante DPR 915/82		12
	discarica abusiva post DPR 915/82		10
	serbatoio interrato		10
	fusti		7
	sacchi		7
	serbatoio fuori terra		5
	container asportabile		4
	altro		2
Situazione delle potenziali fonti di inquinamento (barrare una sola voce)	scoperto su terreno		18
	coperto su terreno		16
	interrato		14
	scoperto su pavimento senza drenaggio		8
	scoperto su pavimento con drenaggio		6
	coperto su pavimento senza drenaggio		4
	coperto su pavimento con drenaggio		2
stato fisico delle potenziali fonti di inquinamento (barrare una o più voci)	liquido		16
	solidi solubili		14
	fangoso palabile		12
	solido polverulento		6
	solido non polverulento		3
distanza da pozzo o sorgente ad uso potabile idrogeologicamente a valle captante la stessa falda (barrare una sola voce)	fino a 100 m		18
	da 101 a 500 m		14
	da 501 a 1000 m		8
	oltre 1000 m		4
distanza dal corso d'acqua più vicino (barrare una sola voce)	fino a 100 m		18
	da 101 a 500 m		6
	da 501 a 1000 m		4
	oltre 1000 m		2
distanza dal centro abitato più vicino (barrare una sola voce)	fino a 500 m		5
	da 501 a 1000 m		3
	da 1000 a 2500 m		2
	oltre 2500		1
esistenza di vincoli paesaggistico-ambientali sull'area (barrare una sola voce)	si		8
	no		0
contaminazione del suolo (barrare una sola voce)	accertata		10
	no		0
contaminazione delle acque sotterranee relative al sito	accertata		10
	no		0

(barrare una sola voce)			
numero contaminanti che superano le CSC (barrare una sola voce)	una sostanza contaminante		0
	da due a sei sostanze contaminanti		5
	più di sei sostanze contaminanti		10
concentrazione del contaminante che ha evidenziato il superamento maggiore in rapporto alla CSC (barrare una sola voce)	CSC superate		0
	CSC superate oltre 2 volte il parametro di legge		4
	CSC superate oltre 5 volte il parametro di legge		10
	CSC superate oltre 10 volte il parametro di legge		20
estensione eventuale diffusione contaminazione nelle acque sotterranee (plume) (barrare una sola voce)	oltre 10 km		20
	da 5 a 9 km		16
	da 1 a 4 km		10
	fino a 1 km		4
presenza di percolato di discarica nel sito (barrare una sola voce)	si		14
	no		0
presenza di vapori nel sito (barrare una sola voce)	si		8
	no		0
TOTALE			